

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI SORISO
E CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE SQUADRA DI
SORISO. ANNO 2022

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 02/03/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to (Geom. Felice Monti)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 02-mar-2022

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Sistema Operativo di lotta agli incendi boschivi del Piemonte è composto dai Soggetti istituzionali: Regione, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali, e dal Corpo volontari AIB Piemonte;

- Il Corpo Volontari AIB del Piemonte - a seguito di apposita Convenzione con la Regione Piemonte - interviene operativamente in tutte le fasi di sorveglianza e di lotta attiva agli incendi boschivi e partecipa, altresì, ad iniziative di sensibilizzazione preventiva sul rischio incendi;

- sul territorio del Comune di Soriso è presente una Squadra che, oltre alle attività strettamente legate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, è impegnata anche in attività di protezione civile legate ad eventi calamitosi di ampia portata, nonché di microcalamità, quali frane, caduta di alberi, gestione di situazioni di pericolo ed eventi emergenziali, anche a beneficio dei comuni limitrofi;

RICONOSCIUTA la meritoria rilevanza delle attività svolte dalla Squadra A.I.B. a favore della popolazione e della cura e conservazione del territorio;

RILEVATO che ai sensi dello Statuto il Comune di Soriso, nel perseguire lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, collabora con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di iniziative meritevoli di sostegno;

DATO ATTO che da diversi anni la squadra volontari antincendi boschivi opera sul territorio con interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del territorio e della pubblica sicurezza espletando un servizio fondamentale per la collettività;

VISTO l'articolo 56 D. Lgs. n. 117/2017 prevede la facoltà alle Amministrazioni di stipulare convenzioni con Associazioni di Volontariato che risultino in regola con quanto previsto dal codice del terzo settore;

ESAMINATO lo schema di convenzione per l'anno 2022 all'uopo predisposto in accordo tra le parti;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale si disciplinano i rapporti tra il Comune di Soriso e la Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Soriso per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno altresì riconoscere per la collaborazione della Squadra Volontari Antincendi Boschivi con l'Amministrazione Comunale in ordine alle attività inerenti esigenze locali di Protezione Civile e di Pubblica utilità un contributo finanziario annuale di euro duemila a fronte delle spese rendicontate;

CONSIDERATO che gli Enti, nell' esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, a norma dell' art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, sia vietato il solo contributo elargito per segnalare ai cittadini la presenza dell'Ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso Ente;

DATO ATTO che il sostegno economico che si intende fornire non rientri nel divieto di cui al già citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, in quanto occorre distinguere dalle sponsorizzazioni, non consentite dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente e che l' Ente svolge normalmente attraverso l' opera di soggetti terzi; il divieto di cui trattasi deve ritenersi, infatti, operante solo per sponsorizzazioni aventi per finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune , così da promuoverne l' immagine, mentre devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell' interesse della collettività (*ex multis Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e 1076/2010 ; Corte dei Conti -- Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 46 del 2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 349/2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria n. 7/2011*);

DATO ATTO, altresì, che la suddetta lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata dai soggetti destinatari di risorse pubbliche;

RAMMENTATO il consolidato orientamento della Corte dei conti secondo il quale, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato

dal soggetto che riceve il contributo (*ex plurimis Sez. reg. contr. Lombardia, pareri n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012, n. 218/2014, n. 248/2014, n. 262/2014, n. 79/2015, n. 121/2015 e n. 362/2017*);

ACCLARATO che l'attribuzione di benefici pubblici deve risultare «*conforme al principio di congruità della spesa*», presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale e, parallelamente, della complessiva attività dell'ente privato, nel senso dell'attitudine del medesimo soggetto a svolgere un'attività intrinsecamente idonea al raggiungimento della finalità sociale in concreto perseguita;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale è da sempre sensibile a sostenere ed incoraggiare le attività svolte e promosse dalla locale squadra di volontari della A.I.B., la quale si adopra costantemente per l'organizzazione e lo svolgimento delle succitate attività costituenti attività propria del Comune in forma sussidiaria e, dunque, ritenuta conforme al principio succitato di congruità della spesa l'attribuzione del beneficio;

DATO ATTO dell'ottemperanza a quanto prescritto dall' art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi con votazione palese,

DELIBERA

- 1) Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Soriso e l'A.I.B. di Soriso per esigenze locali di Protezione Civile e di salvaguardia della pubblica incolumità per l'anno 2022.
- 2) Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione della convenzione in oggetto nonché il Responsabile del Servizio interessato alla predisposizione di tutti gli atti connessi e consequenziali.
- 3) Di riconoscere per la collaborazione della Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Soriso con l'Amministrazione Comunale, in ordine alle attività inerenti esigenze locali di Protezione Civile e di Pubblica utilità, un contributo finanziario annuale fino ad euro duemila, previa rendicontazione puntuale.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, onde dar corso celermente agli adempimenti connessi e consequenziali.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORISO E LA SQUADRA AIB di Soriso per l'impiego di personale associato alla stessa nell'ambito delle competenze per esigenze locali di Protezione Civile e di salvaguardia della Pubblica incolumità.

L'anno duemilaventidue, addìdel mese di presso la sede dell'Ente locale Comune di Soriso

TRA

- a)** Il Comune di Soriso
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. Felice Monti

- b)** La Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Soriso
rappresentata dal Presidente Sig. Roberto Ledda
autorizzato ai sensi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della squadra stessa,
costituenti parte integrante della presente convenzione

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

I rapporti tra il Comune di Soriso e la Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Soriso (di seguito per brevità denominata AIB) per le attività inerenti esigenze locali di Protezione Civile e di salvaguardia della Pubblica incolumità sono disciplinate dalla presente convenzione, seguendo le indicazioni del regolamento regionale del Volontariato di protezione civile n° 5/R del 23/07/2012

Articolo 2

- 1** L'AIB di Soriso si impegna a coordinare le attività in caso di esigenze locali di Protezione Civile.
- 2** L'AIB di Soriso si impegna, altresì, allo svolgimento di altri compiti compatibili con i propri fini istituzionali a richiesta del Comune, fatta salva la disponibilità dell'AIB stessa di uomini e mezzi per farvi fronte, diversamente con il supporto della struttura locale del Corpo Volontari AIB del Piemonte.

Articolo 3

Per esigenze locali di Protezione Civile si intende l'utilizzo di personale dell'AIB di Soriso come previsto dalla legge 1/2018 codice della protezione civile; in particolare art 12, 39, 40 e del regolamento regionale del Volontariato di protezione civile n° 5/R del 23/07/2012

Articolo 4

Si stabilisce che ogni tipo di comunicazione e/o di preallarmi inviati dai competenti organi superiori di Protezione Civile, nonché l'immediato impiego di personale dell'AIB di Soriso questi dovranno essere, salvo cause di Forza Maggiore, sempre trasmessi al presidente dell'AIB di Soriso.

Articolo 5

L'AIB di Soriso con il proprio personale volontario si impegna nelle esigenze locali di Protezione Civile ad effettuare un intervento di controllo del territorio di Soriso e relazionare sui danni, interruzioni o quant'altro causato dagli eventi e/o intervenire come previsto dall'art. 41 del codice della Protezione Civile già soprarichiamato all'art. 3.

Di tutte le attività in situazioni d'emergenza effettuate e/o in svolgimento dovrà essere informato direttamente il Sindaco quale autorità locale di Protezione civile, o l'Assessore delegato.

Articolo 6

Fatta salva la volontarietà del personale dell'AIB di Soriso, al fine di concorrere alle spese generali dell'AIB di Soriso, in particolare per gli interventi di Protezione Civile, il Comune di Soriso si impegna a versare annualmente, a seguito di rendicontazione, fino ad euro 2.000,00 (duemila/00), per spese amministrative, polizza assicurativa, mantenimento mezzi, attrezzature tecnico-logistiche e materiali.

Articolo 7

L'AIB di Soriso si impegna annualmente a presentare un rendiconto delle somme ricevute dal Comune, relative spese e relazione dell'attività svolta.

Articolo 8

La presente convenzione ha durata di anni **uno** e il suo rinnovo valutato dall'Amministrazione in termini di convenienza ed opportunità con atto formale da adottarsi nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale.

Articolo 9

Visto l'articolo 56 D. Lgs. n. 117/2017 prevede la facoltà alle Amministrazioni di stipulare convenzioni con Associazioni di Volontariato che risultino in regola con quanto previsto dal codice del terzo settore, l'AIB di Soriso risulta regolarmente iscritta all'albo delle Associazioni di Volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE LOCALE

IL PRESIDENTE DELLA SQUADRA AIB

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 115 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 23-mar-2022 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, li 23-mar-2022

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, li 23/03/2022

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano